

Codice A1816B

D.D. 29 marzo 2021, n. 830

**L.r. 45/1989 - Autorizzazione in sanatoria alla modificazione / trasformazione d'uso del suolo per realizzazione di realizzazione di un sistema informativo per gli sciatori in zona sottoposta a Vincolo idrogeologico - Località: varie - Comune: Limone Piemonte (CN) - Proponente: L.I.F.T. S.p.a.**



**ATTO DD 830/A1816B/2021**

**DEL 29/03/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1816B - Tecnico regionale - Cuneo**

**OGGETTO:** L.r. 45/1989 – Autorizzazione in sanatoria alla modificazione / trasformazione d’uso del suolo per realizzazione di realizzazione di un sistema informativo per gli sciatori in zona sottoposta a Vincolo idrogeologico – Località: varie - Comune: Limone Piemonte (CN) - Proponente: L.I.F.T. S.p.a.

VISTA la richiesta di parere relativa alla concessione di autorizzazione in sanatoria del progetto in oggetto ai sensi della L.r. 45/1989, pervenuta in data 25/09/2020, Prot. n. 45573, e l’allegata documentazione progettuale;

CONSIDERATO che l’intervento per cui si richiede l’autorizzazione in sanatoria consiste nella realizzazione di un sistema informativo per gli sciatori, attraverso la posa di 10 portali installati alle partenze e di altrettante bacheche informative localizzati presso le stazioni di alcuni impianti di risalita del comprensorio sciistico “Riserva Bianca” di Limone P.te;

VISTO il parere geologico e nivologico ai sensi della L.R. 45/1989 predisposto dal Settore Geologico della Regione Piemonte, pervenuto in data 23/03/2021 (Prot n. 14558), risultato favorevole, dal quale si desume quanto segue:

- si prende atto delle comunicazioni al Settore Tecnico di Cuneo da parte del progettista con PEC in data 09/03/2021 e del Comune di Limone P.te in data 11/03/2021, di chiarimento relativamente all’oggetto dell’istanza di autorizzazione ai fini della L.R. 45/89, in cui si specifica che la documentazione relativa alla manutenzione di barriere frangivento è stata erroneamente allegata e non è oggetto dell’istanza stessa,
- sulla base delle indagini condotte dal professionista, illustrate nella “Relazione geologica, geotecnica e nivologica”, il contesto geomorfologico nel quale sono stati posati i portali e le bacheche informative risulterebbe privo di problematiche di dissesto e comunque le installazioni realizzate non influenzerebbero negativamente l’equilibrio idrogeologico del versante,

- si evidenzia tuttavia che alcuni dei siti in oggetto, in particolare quello della stazione di valle della seggiovia Pernante in loc. Limonetto, sono stati interessati dagli importanti effetti dell'evento alluvionale occorso nell'ottobre 2020, pochi mesi dopo la stesura degli elaborati,  
- dal punto di vista nivologico gli stessi siti non risultano essere interessati da fenomeni valanghivi e gli interventi realizzati non influenzano negativamente la stabilità del manto nevoso,  
- i dati esposti dal professionista sono stati desunti dal quadro del dissesto rappresentato nella cartografia tematica e di sintesi allegata al PRGC di Limone P.te e da quanto consultabile on-line della cartografia tematica di Arpa Piemonte (Sistema Informativo delle Frane in Piemonte – SIFRAP e Sistema Informativo Valanghe – SIVA) per il territorio in esame,  
- il Settore Geologico ritiene che, per quanto di competenza, i modesti interventi realizzati non possano costituire un elemento di criticità per l'equilibrio idrogeologico dei versanti; i limitati movimenti terra effettuati per la posa dei plinti di fondazione in calcestruzzo delle strutture di sostegno non comportano effetti sostanziali, sia per quanto concerne la stabilità dei terreni che il drenaggio delle acque superficiali,

VISTE le ulteriori comunicazioni pervenute dal tecnico progettista in data 09/03/2021 (Prot. 12092);

VISTE le precisazioni pervenute dal Comune di Limone Piemonte in data 11/03/2021 (Prot. n. 12580);

VISTI gli esiti dell'istruttoria tecnica effettuata sulla base della documentazione progettuale pervenuta;

PRESO ATTO del parere geologico e nivologico ai sensi della L.R. 45/1989 predisposto dal Settore Geologico della Regione Piemonte, pervenuto in data 23/03/2021 (Prot n. 14558), risultato favorevole;

TENUTO CONTO che tale parere, per quanto previsto dall'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, concerne la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa;

Ai sensi dell'art. **8, comma 3** della legge regionale 9.8.89, n. 45 il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale a favore dell'Ente autorizzatore, in quanto trattasi di lavori di modesta entità (non superiori a 250 mq e per un volume complessivo di movimento terra pari/inferiore a 100 mc);

Vista la finalità dell'intervento, lo stesso può considerarsi lavoro di interesse pubblico e quindi, ai sensi dell'art. **9 comma 4 lettera b)** della legge regionale 9.8.89, n. 45, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo;

Per quanto attiene agli obblighi di compensazione per la trasformazione del bosco ex L.r. 4/2009, art. 19, il titolare è esentato in quanto non verrà effettuata tale operazione;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;
- VISTA la legge regionale 09/08/1989, n. 45 e s.m.i.;
- VISTO l'art. 17 della legge regionale 08/07/2008, n. 23, art. 17;
- VISTA la legge regionale 29/10/2015, n. 23, art. 8, Allegato A;
- VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 10.9.2018, n. 3/AMB;
- VISTA la legge regionale 10.02.2009, n. 4 e s.m.i.;
- VISTO il D.Lgs. 03/04/2018, n. 34;
- VISTI gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001;

*determina*

di autorizzare in sanatoria, ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, la Sig.ra Zanotti Antonella, in qualità di Amministratore delegato della ditta L.I.F.T. S.p.a., le modificazioni/trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione di un sistema informativo per gli sciatori, attraverso la posa di 10 portali installati alle partenze e di altrettante bacheche informative localizzati presso le stazioni di alcuni impianti di risalita del comprensorio sciistico “Riserva Bianca” di Limone P.te, in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, nel Comune di Limone Piemonte (CN), per una superficie totale sottoposta a Vincolo idrogeologico stimata in 0,0025 ha, tutti di superficie non boscata, ed una volumetria risultante di 32 mc ca. (sommando le quantità di scavo e riporto) sui terreni correttamente individuati nella documentazione progettuale allegata all’istanza (N.C.T. del Comune di Limone P.te, F. 1 Mappale 101, F. 27 Mappali 113 – 111, F. 28 Mappale 1, F. 29 Mappali 18 - 20, F. 33 Mappale 76, F. 34 Mappale 199, F. 45 Mappali 312 – 425 – 435 – 437, F. 46 Mappali 283 – 292, F. 55 Mappale 53), rispettando scrupolosamente il progetto allegato all’istanza, che si conserva agli atti, con le seguenti prescrizioni:

1. al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimoli in canali e corsi d’acqua in genere;
2. tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato sul versante;
3. tutti gli scavi, una volta chiusi e tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, quindi inerbite con idrosemina o altra tecnica entro la prima stagione utile successiva all’esecuzione dei movimenti di terra; gli interventi dovranno essere ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cotica erbosa non risulterà pienamente affermata;
4. le operazioni di scavo e di riporto dovranno essere preceduti da un’accurata operazione di asportazione e accantonamento del terreno vegetale, finalizzata ad un successivo ricoprimento delle superficie oggetto di lavorazione;
5. non sono autorizzati scavi non strettamente inerenti il progetto presentato con l’istanza.

Ai sensi dell’art. **8, comma 3** della legge regionale 9.8.89, n. 45 il titolare è esentato dall’obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale a favore dell’Ente autorizzatore, in quanto trattasi di lavori di modesta entità (non superiori a 250 mq e per un volume complessivo di movimento

terra pari/inferiore a 100 mc).

Vista la finalità dell'intervento, lo stesso può considerarsi lavoro di interesse pubblico e quindi, ai sensi dell'art. **9 comma 4 lettera b)** della legge regionale 9.8.89, n. 45, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo.

Per quanto attiene agli obblighi di compensazione per la trasformazione del bosco ex L.r. 4/2009, art. 19, il titolare è esentato in quanto non verrà effettuata tale operazione.

Nessun ulteriore intervento di trasformazione o di modificazione del suolo potrà essere eseguito se non autorizzato con atto ai sensi della L.R. n. 45/1989.

Si specifica infine che questo parere concerne esclusivamente, ai sensi dell'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti concernenti gli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo D. Lgs. 104/2010.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)  
Firmato digitalmente da Graziano Volpe